
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI LODI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

e richiesta di notifica ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

- **CIPOLLETTA SERENA**

(c.f. CPLSRN86M55F205R) nata il 15/08/1986 a Milano e residente alla via Pietro Nenni n° 28 - 26811 Boffalora d'Adda (LO) , rappresentata e difesa dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura alle liti rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Pola 11 - 20124 Milano PEC: drlo@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1(Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert. avvocaturstato.it; ;

e nei confronti dell'

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO BUON PERSICO DI LODI (cod.fisc. 92503580158) , in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico (LO) ; pec: loic805006@pec.istruzione.it, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia) 20122 Milano; PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it;

- **nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Lodi , in cui la ricorrente risulta inserita , valide per gli anni 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;



*** **

**oggetto : DINIEGO ACCOGLIMENTO RECLAMO RELATIVO
ALLA REVISIONE DEL PUNTEGGIO PER
L'INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO NELLE GRADUATORIE
DEL PERSONALE ATA III FASCIA – TRIENNIO 2021/2024 - domanda
CIPOLLETTA SERENA presentata in data 28/03/2021 (r.u.2972642)**

- che in data 28/03/2021 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatoria ATA III fascia – triennio 2021/2024 per soli titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali dell'area A e B di assistente amministrativo e collaboratore scolastico ; doc. 01
- che in data 13/07/2021 l'istante presentava reclamo alla scuola capofila per sanare la mera irregolarità riscontrata nell'aver inserito il numero di giorni di servizio maturati nel campo destinato ai periodi di assenza/interruzione dal servizio senza retribuzione con la conseguente svalutazione in termini di punteggio del servizio reso dal 1/09/2014 al 31/08/2015 e dal 1/09/2015 al 31/08/2016, alligando autocertificazione, attestato di servizio e estratto contributivo ; doc. 02
- che la ricorrente segnalava , mediante intermediario della domanda, che si erano verificati in data 28/03/2021, tra l'altro, malfunzionamenti dell'invio della domanda proprio in relazione al campo di numero di giorni lavorati e di interruzione della retribuzione ; Doc. 4 - 6
- che con nota del legale del 28/07/2021 invocando il principio della buona fede e del soccorso istruttorio reiterava la richiesta di emendare l'errore materiale in domanda come da autodichiarazione (alligata – doc. 7);
- né il reclamo e le note sortivano effetto, assumendo l'Istituzione scolastica in data 5/08/2021 con diniego (all..doc. 09) di non poter verificare mediante sistema informativo l'autodichiarazione della candidata richiamando nota circolare del 23/07/2021 con conseguente svalutazione del punteggio ;
- l'istituzione scolastica motivava il rifiuto di rettifica assumendo che il controllo e verifica di errori materiali in domanda potesse avvenire soltanto mediante l'esclusivo utilizzo del sistema Sidi e ciò avrebbe dovuto necessariamente comportare un'integrazione postuma della domanda, non consentita.

ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO

Quanto sostenuto dall'istituzione scolastica è erroneo in fatto e diritto.

Rileva , infatti, con recentissima circolare del ministero del 28/07/2021 che “pur nell'autonomia dell'istituto scolastico di valutare che in un particolare caso concreto le circostanze siano tali da far ritenere accoglibile la richiesta con ricorso al soccorso istruttorio acquisendo il servizio risultante nel sistema informativo del Ministero, che in ogni caso lo stesso non si estenderebbe a titoli che l'amministrazione non potrebbe acquisire in maniera indipendente ma purchè rilevi la dichiarazione del candidato”. (doc. 09 - 02)

Ebbene nel caso di specie sin dal primo reclamo la ricorrente faceva rilevare l'errore materiale , offrendo autodichiarazione in tal senso e anche successivamente per agevolare il riscontro , mediante il sistema passweb di accesso al portale inps in disponibilità di ogni



e qualsivoglia istituzione scolastica, estraeva Ella stessa estratto conto contributivo che offriva alla scuola come fonte di prova unitamente all'attestazione del servizio presso la scuola paritaria. (all. 02)

Del tutto fuorviante e ingiustificata era la condotta della scuola che rifiutava di operare l'accesso al sistema informatico Passweb procedura on line per la gestione della posizione assicurativa di un iscritto Inps che è nella disponibilità dell'istituzione scolastica resistente, assumendo che il controllo in sede di domanda può essere operato soltanto mediante Sidi.

Trattasi, invero, infatti nel caso di specie di servizi resi presso scuole private, che per loro natura possono essere riscontrati soltanto attraverso il portale Inps in dotazione alle scuole pubbliche proprie nei casi in cui il candidato dichiara servizi resi presso scuole paritarie.

Inspiegabilmente l'istituzione scolastica pur assumendo la veridicità dell'autodichiarazioni della candidata riscontrata mediante l'estratto contributivo prodotto rifiutava di emendare l'errore in domanda e assegnare il "corretto" punteggio.

***** In punto di diritto ,**

La ricorrente vanta un interesse qualificato alla conoscenza ed ostensione di tutta la documentazione relativa alla propria posizione.

Parliamo, infatti, nel caso di specie di "servizi svolti", effettivamente sussistenti e comprovati al momento della presentazione della domanda. – cfr doc. 2

I servizi si riferiscono al periodo dal 1/09/2014 al 31/08/2015 e dal 1/09/2015 al 31/08/2016 e dal 17/09/2016 al 31/08/2017 e sono stati resi senza interruzione della retribuzione, come emerge dall'estratto contributivo

Ciò è facilmente desumibile dall'istituzione scolastica attraverso il canale bidirezionale tra l'inps e la scuola, attraverso il quale è possibile sottoporre o ricevere richieste di verifiche sulla posizione assicurativa dell'iscritto.

Nel contingente, il canale passweb è frequentemente utilizzato dalle istituzioni scolastiche, risultando il diniego evidentemente immotivato.

Sul punto univoca giurisprudenza afferma: *"Un riscontro diretto dell'effettivo espletamento dei servizi che vengono dichiarati come effettuati può essere facilmente svolto attraverso il controllo dell'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro della scuola paritaria .."* (ord. Trib Busto Arsizio del 28.06.2021) ... e *"che l'attività di valutazione e di eventuale rideterminazione del punteggio da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur"* (cfr. in senso favorevole. Tribunale di Frosinone ordinanza 6.03.2021 Tribunale di Foggia, ordinanza 2.1.2021: Tribunale di Massa ordinanza del 04.1.2020)

Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente vanta titoli di servizio svolti tra il 2014 e il 2017 (cfr. doc. 10 e 12),

Afferma univoca giurisprudenza in analogo giudizio: *" si ritiene che la condotta del miur sia illegittima e che la ricorrente abbia diritto alla valutazione dei titoli e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in*



sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile alla ricorrente ovvero al miur o al sistema informatico “ (trib. Frosinone ordin. 16/03/2021) doc. 017

Corre obbligo , infatti, evidenziare, che la norma primaria in materia (d.m. 50/2021) prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e consente la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandati agli uffici scolastici.

La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata, previo confronto con i dati in possesso del Miur discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1. lett. b), della legge n.241/1990 e dell'art. 71. comma 3 del d.P.R. n. 445/2000 la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti .

La ricorrente ha richiesto l'esercizio del predetto ricorso istruttorio , sempre ammesso, perché non va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto incontestati e già a conoscenza della p.a.

Il soccorso istruttorio è richiesto, infatti, in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato.

Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli sussistenti e comprovati da documenti già conosciuti dal Miur e comunque conoscibili mediante sistema informatico.

La affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla ricorrente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo , in ragione della immediata conoscibilità dei titoli di servizio mediante il sistema informatico in possesso dell'istituzione scolastica (passweb/inps) e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata e reiterata e seguita da diffida ad adempiere del legale, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio .

In definitiva l'amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica , come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito delle plurime segnalazioni fatte dalla ricorrente (doc. 2 e 7) né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art 6, comma 1 lett. b. della legge 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese per consentire di riconoscerle correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già evidentemente verificabile mediante il sistema informatico e comunque comprovato dai documenti.

L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali



agevolmente desumibili da autodichiarazione del candidato (all. 2) e comunque dal sistema informatico in suo possesso e già conosciuti. (all 11,12)

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, e non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cli'. TAR Veneto, 9.2.2017 n. 144 e 21 .12.2016 n. 1418; TAR Lombardia 13.01.2016 n.58. in questo senso cfr Tribunale Foggia 2.1,2021 cit.).

Pertanto, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente fornito all'Amministrazione tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

Doveva allora ammettersi in sede di reclamo e nonostante la mera irregolarità formale della domanda amministrativa la rettifica del punteggio attribuito.

Non si rivengono ragioni ostative all' applicazione, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all' art .6 della legge 241/90 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e per l'accoglimento del presente ricorso .

P.Q.M.

la ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi , affinché, - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni:

- disporre la sospensione dell'efficacia/ illegittimità e/o disapplicazione della nota del 5/08/202 cd diniego di accoglimento reclamo relativo alla revisione del punteggio per l'inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie personale AT III fascia – triennio 2021/2024 - domanda Cipolletta Serena;

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia dell'Ambito Territoriale di Lodi con l'attribuzione del corretto punteggio spettante in base ai titoli posseduti e segnatamente in ragione periodo di lavoro reso dal 1/09/2014 al 31/08/2015 e dal 1/09/2015 al 31/08/2016 e dal 17/09/2016 al 31/08/2017 presso la scuola paritaria dell'infanzia "il Pianeta dei Bambini", senza interruzione di retribuzione, per punti 18 per il profilo di assistente amministrativo e per punti 11,5 per profilo di collaboratore scolastico e/o comunque di ordinare alla Pa di effettuare la suddetta valutazione dei servizi e attribuire i relativi punteggi; come e per il prospetto allegato

	DIPLOMA	PEKIT	DATTILOGRAFIA	A.S.2014/15	A.S. 2015/16	A.S. 2016/17	TOTALE
AA	7.4	0,6	1	3	3	3	18,0
CS	8,5	0,3	0	0,9	0,9	0,9	11,5

Anziché

	DIPLOMA	PEKIT	DATTILOGRAFIA	A.S.2014/15	A.S. 2015/16	A.S. 2016/17	TOTALE
AA	7.4	0,6	1	0	0	3	12,0
CS	8,5	0,3	0	0	0	0,9	9,7



- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Lodi, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Lodi , li 17/10/2021

Avv. Giorgio Zeoli

